



40
anni

**LE GIORNATE DI POLIZIA LOCALE
E SICUREZZA URBANA**

CONVEGNO NAZIONALE ED EXPO DELLE TECNOLOGIE E DEI PRODOTTI

15-16-17 SETTEMBRE 2021
RICCIONE - PALAZZO DEI CONGRESSI

legiornatedellapolizialocale.it

LA SICUREZZA URBANA E LA SUA EVOLUZIONE A 4 ANNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO MINNITI

WALTER MILOCCHI

SESSIONE

BS7 - La sicurezza urbana e la sua evoluzione a 4 anni dall'entrata in vigore del decreto Minniti

16/09/21

Sessione BS7

La sicurezza urbana e la sua evoluzione a 4 anni dall'entrata in vigore del decreto Minniti

*Gen.dott. Walter Milocchi
Comandante Polizia Locale
Trieste*

PREMESSA.

La sicurezza urbana è un concetto relativamente recente diffusosi negli anni '90 a seguito dell'introduzione dell'elezione diretta dei Sindaci. Ai Sindaci, così eletti, veniva richiesto di agire per contrastare fenomeni di degrado urbano collegati ad aspetti non esclusivamente appartenenti agli illeciti penali. L'interessamento diretto dei Sindaci ha, ovviamente, da subito interessato l'attività della Polizia Locale.

Nell'ambito della sicurezza urbana il ruolo dei Comuni si esplica in un insieme di attività che i Sindaci svolgono in collaborazione con altri soggetti istituzionali: i Prefetti, le Forze di Polizia e le Forze dell'Ordine in generale. Negli ultimi anni sono state rafforzate forme di *'governance multilivello'* per realizzare una politica integrata della sicurezza urbana attraverso la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti.

In tale quadro, sono stati definiti strumenti quali i *'patti per la sicurezza'*, quale forma di collaborazione tra le istituzioni coinvolte negli interventi finalizzati alla sicurezza urbana, la cui base normativa risiede nell'art. 1, co. 439, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), che ha autorizzato i Prefetti a stipulare convenzioni con le Regioni e gli Enti Locali per incrementare i servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la tutela della sicurezza dei cittadini, accedendo alle risorse logistiche, strumentali o finanziarie che le regioni e gli enti locali intendono destinare nel loro territorio per questi scopi. L'art. 7 del DL 92/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 125/2008 (c.d. Decreto sicurezza) ha esteso la predisposizione di piani coordinati di controllo del territorio, per specifiche esigenze, anche ai Comuni minori e alle forme associative sovracomunali, per potenziare la capacità di intervento della Polizia Locale nelle attività ordinarie. Con il DL 14/2017 particolare importanza è stata data alla sottoscrizione di appositi accordi tra Stato e Regioni e di patti con gli Enti Locali con la finalità di realizzare un modello di governance trasversale e integrato tra i diversi livelli di governo.

La stessa definizione giuridica della sicurezza urbana avveniva soltanto nel 2017 con il c.d. Decreto Minniti «Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale.» n° 14 del 20/02/2017 e della successiva Legge di conversione n° 48 del 18/04/2017.

Ad integrare quelle disposizioni il Decreto Legge c.d. Sicurezza “ Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata” n° 113 del 04/10/2018 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n° 132 del 01/12/2018 ed, infine, il Decreto Legge “Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale.” n° 130 del 21/10/2020 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n° 173 del 18/12/2020.

Risulta evidente che, quantomeno nei Comuni di medie e grandi dimensioni, la sicurezza urbana sia divenuta uno dei core-business della Polizia Locale. L'attività delle forze di polizia statale si è progressivamente ritratta da alcuni ambiti – infortunistica

stradale e prevenzione/repressione illeciti stradali, polizia amministrativa (commercio e pubblici esercizi) – ma anche in situazioni di degrado urbano che vanno dai disturbi alla quiete, agli imbrattamenti e finché al microspaccio di sostanze stupefacenti. Certamente l'aumento delle tensioni internazionali e le minacce terroristiche da un lato nonché la gestione, anche “burocratica”, dei fenomeni migratori giustifica la necessità di intervento in ausilio ovvero in esclusiva da parte della Polizia Locale.

Pertanto i nostri Corpi e Servizi di P.L. devono attrezzarsi e prepararsi per gestire il contrasto a fenomeni che sono sicuramente di rilevante interesse per i nostri cittadini e consentono a noi di avere un apprezzamento dalla comunità che non sempre possiamo avere per altre nostre attività.

Infine è bene rilevare la sinergia necessaria anche all'interno dell'Ente e con altri soggetti pubblici sanitari, di istruzione e territoriali poiché la definizione di sicurezza urbana non rappresenta una collocazione meramente geografica della sicurezza ma un valore da perseguire qual'è quello della città sicura ed accogliente per i suoi residenti e per i suoi ospiti. La sicurezza della città non può essere assicurata senza una adeguata promozione delle qualità stesse dei servizi, delle infrastrutture e dell'arredo urbano. La sola prevenzione dei pericoli e la repressione di comportamenti indicati come dannosi sono insufficienti a realizzare una vera “sicurezza urbana”. Però, la semplice promozione di servizi alla persone, gli abbellimenti dei nostri ambiti urbani, se non viene garantita stabilmente attraverso un'attività di prevenzione e repressione dei pericoli, appare in qualche modo altrettanto insufficiente ad assicurare una stabile qualità della vita nelle città.

IL DECRETO-LEGGE 14/2017.

Parte fondamentale del Decreto Minniti è la definizione di “sicurezza urbana” infatti da tale definizione si delineano gli interessi da tutelare e gli strumenti per procedere a tale tutela; si tratta di strumenti innovativi di competenza dei Sindaci da attuarsi sia attraverso il potere di ordinanza previsto dagli articoli 50 e 54 del Tuel, sia in sinergia con il Ministero dell'Interno più precisamente con il Prefetto di competenza, nel rispetto di apposite linee-guida da adottarsi in seguito ad accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, Conferenza che non vede al suo interno l'intervento delle Regioni e delle Province autonome, ma solo dei rappresentanti degli Enti Locali.

La legge di conversione del Decreto Minniti contiene all'art.4 la definizione di “**sicurezza urbana**” disponendo che : “Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti Locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.”

Tale definizione , in ossequio alla sentenza della Consulta 115/2011 consente di limitare il perimetro della discrezionalità amministrativa dei sindaci nell'emanazione delle ordinanze sindacali previste dal Tuel, determinando indirizzi, campi di intervento

e limiti e superando così i profili di illegittimità costituzionali ravvisati nel dettato legislativo stabilito dal precedente decreto Maroni (D.M. 5 agosto 2008).

Il citato decreto Minniti ha apportato delle modifiche al T.U.E.L , ed in particolare all' art. 50 che disciplina le competenze del Sindaco nella sua veste di capo dell'Amministrazione e rappresentante della comunità locale al cui 5 comma precedentemente così formulato “ in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale” è stato aggiunto il seguente periodo “Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”.

Si è intervenuto, poi, istituendo un potere ad hoc di regolamentazione dell'orario di apertura degli esercizi somministranti bevande alcoliche, con l'aggiunta di un nuovo comma 7 bis, stabilendo che “Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”.

Con l'introduzione di questo comma si attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze di ordinaria amministrazione, non contingibili ed urgenti ma comunque per un periodo di tempo massimo predeterminato per legge (30 giorni) per disporre limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Le circostanze poste a base della necessità di tutela sindacale sono due: la tutela del bene pubblico costituito dalla tranquillità e riposo dei residenti, dall'ambiente e dal patrimonio culturale in determinate aree cittadine interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, oppure quando in determinate aree vi sia lo svolgimento di specifici eventi tali da determinare un importante afflusso di persone.

Importanti modifiche sono stata portate anche al ruolo del Sindaco in veste di Ufficiale di Governo infatti all'art.54 del T.U.E.L. che disciplina tale incarico, è stato aggiunto il comma 4 bis “I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.”

La nuova formulazione circoscrive e legittima, dunque, anche alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale, a livello di norma primaria, le ipotesi in cui il

Sindaco può adottare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana, in qualità di Ufficiale del Governo.

In tale ambito, a partire dal DL 92/2008, sono state previste una serie di misure volte a riconoscere maggiori poteri ai sindaci per il controllo del territorio e per contrastare il degrado urbano nonché a valorizzare, per tali finalità, forme di cooperazione tra polizia locale e forze di polizia ed a prevedere il concorso delle forze armate nel controllo del territorio.

Con gli articoli 12 e 12-bis del d.l. 14/2017 come convertito in legge, vengono effettuate modifiche a disposizioni vigenti ed introdotte misure di sospensione dell'attività, afferenti i pubblici esercizi nonché la somministrazione di bevande alcoliche a minori. Nella fattispecie viene attribuito al Questore il potere di emanazione della misura di sospensione dell'attività dei pubblici esercizi anche: "Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773". Al riguardo va osservato come il testo normativo consenta l'applicazione della sospensione dell'attività solo in caso di violazione delle ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 50 commi 5 e 7. Conseguentemente la sospensione non potrà essere applicata né in caso di inosservanza delle ordinanze emanate ai sensi del comma 7 bis (quelle non contingibili e urgenti di durata massima 30 giorni), né per le misure introdotte in eventuali regolamenti comunali ai sensi del comma 7 ter.

Viene apportata infine una modifica anche all'art. 100 del Tulp, che attribuisce al Questore il potere di sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini, potere che si estende ora anche nei confronti degli esercizi di vicinato, in presenza delle condizioni già stabilite dalla vigente disposizione.

Di particolare rilevanza per l'attività per l'attività di polizia, sono i contenuti di cui agli articoli 9 e 10 del decreto di cui all'oggetto, ossia le misure a tutela del decoro di luoghi particolari, che si concretizzano con l'applicazione di sanzioni amministrativa pecuniarie e di misure quali il divieto di accesso e l'ordine di allontanamento (c.d. DASPO urbano). Queste disposizioni normative trovano applicazione esclusivamente in determinati ambiti territoriali. Alcuni di questi sono già espressamente individuati dal decreto, altri, invece, possono essere oggetto di individuazione da parte del Comune mediante il Regolamento di Polizia Urbana.

Il Ministero dell'Interno ha chiarito che fin da subito i Consigli comunali potranno mettere mano ai regolamenti comunali individuando specifiche aree da assoggettare a tali divieti, senza la necessità dell'adozione di atti di indirizzo statali. Nella prassi amministrativa normalmente la proposta dell'Amministrazione comunale dell'area interessata viene esaminata e riceve un parere in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Tuttavia le linee guida che saranno adottate dai patti per l'attuazione della sicurezza urbana potranno fornire utili indicazioni per l'individuazione di ulteriori luoghi in cui,

secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 2 lett. c, sarà possibile fare ricorso all'ordine di allontanamento.

Il provvedimento di allontanamento, stabilito dal Questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre il divieto, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a sei mesi per i soggetti che commettono queste violazioni nei c.d. luoghi particolari. Il divieto non può comunque essere inferiore a sei mesi, né superiore a due anni, qualora le condotte risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio. Nel caso il provvedimento riguardi un soggetto minorenni, il Questore ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

Altra novità introdotta dalla legge di conversione del decreto Minniti è quella inerente le Banche Dati, tali strumenti atti a favorire il rafforzamento della cooperazione informativa ed operativa tra Forze di Polizia e Corpi e Servizi di Polizia Locale; l'accesso, essendo limitato all'applicazione del decreto sulla sicurezza, in attesa della definizione dei livelli di accesso, potrebbe essere utile unicamente ai fini dell'accertamento della reiterazione delle condotte vietate nei luoghi di tutela, laddove è previsto che il Questore (sulla base del rapporto dell'organo accertatore, fra cui rientra a pieno titolo la Polizia Locale), qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a sei mesi, il divieto di accesso ai luoghi ed aree sottoposti a tutela

Il Decreto Legge 20 febbraio 2017 n. 14, recante misure urgenti sulla sicurezza delle città, nella sua versione definitiva uscita dal processo di conversione, ha in modo significativo rivisto i ruoli e i piani di intervento dei vari soggetti istituzionali deputati a concorrere al raggiungimento della sicurezza urbana, riservando alla Polizia Locale compiti e funzioni di primaria importanza. Uno degli strumenti che più contribuisce a porre al centro il Comune, il Sindaco e la sua forza di Polizia sono certamente i patti per l'attuazione della sicurezza urbana previsti all'articolo 5. Tali accordi sono sottoscritti tra il Prefetto ed il Sindaco, sulla base di linee guida adottate, su proposta del Ministro dell'Interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali. I patti servono per individuare nello specifico della realtà urbana cui si riferiscono, interventi per la sicurezza urbana e dovranno tener conto anche di eventuali indicazioni od osservazioni, acquisite dalle associazioni di categoria più rappresentative.

IL DECRETO-LEGGE 113/2018.

Successivamente è stato emanato il Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 .

Il provvedimento reca disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale e di immigrazione, finalizzate ad una più efficiente ed efficace gestione del fenomeno migratorio, nonché ad introdurre mezzi di contrasto del rischio

di un ricorso strumentale agli istituti di tutela previsti, norme finalizzate a rafforzare i dispositivi a garanzia della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla sicurezza urbana, alla minaccia del terrorismo e al contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti pubblici e negli Enti Locali, inoltre contiene interventi per la funzionalità del Ministero dell'Interno, con riferimento sia al complessivo disegno di riorganizzazione dell'Amministrazione civile che a specifiche norme concernenti il personale delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e misure volte a rafforzare l'organizzazione e l'operatività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati, così da potenziare le attività di contrasto alle organizzazioni criminali. Con riguardo alla sicurezza pubblica, la normativa interviene in modo significativo su importanti ambiti materiali che vanno dalla prevenzione e contrasto del terrorismo al rafforzamento degli strumenti a disposizione delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza e delle Forze di Polizia nella lotta alla criminalità organizzata, dall'introduzione di nuove figure di reato che incidono sulla vivibilità delle nostre città ai temi, sempre più attuali, delle politiche per la sicurezza urbana; e lo fa con un complesso di disposizioni, in alcuni casi complementari o in stretto collegamento tra loro, connotate dal chiaro intento, una volta a regime, di elevare la cornice di sicurezza nei territori. Si tratta di disposizioni che ribadiscono il ruolo centrale del Prefetto nelle politiche di governo della sicurezza pubblica a livello provinciale, che riconoscono un ruolo di sempre maggiore rilievo ai Sindaci sui temi della sicurezza urbana, che potenziano gli strumenti a disposizione della Polizia locale anche in relazione all'ampliamento dei contesti nei quali essa è chiamata ad intervenire. Con il DL 113/2018 sono state introdotte una serie di misure inerenti la **sicurezza urbana** tra cui, in particolare:

→ la previsione di sanzioni penali per l'inottemperanza al provvedimento di divieto di accesso in specifiche aree urbane, c.d. **DASPO urbano** (art. 21-ter). In particolare, la lettera a) del comma 1, modificando il comma 2 del citato articolo 10 del decreto-legge n. 14 del 2017, introduce la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno per colui che abbia contravvenuto al provvedimento del Questore che disponeva nei suoi confronti il divieto di accesso ad una o più delle aree espressamente indicate dall'art. 9 del medesimo decreto-legge n. 14 del 2017. Analogamente, la lettera b) del comma 1 modifica il comma 3 dell'art. 10 del DL 14 del 2017, introducendo la pena dell'arresto da uno a due anni per il trasgressore di un provvedimento di divieto di accesso alle predette aree individuate ai sensi dell'art. 9, nel caso in cui si tratti di soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio. L'ambito di applicazione del DASPO viene esteso ai presidi sanitari, fiere, mercati, aree di pubblici spettacoli, locali pubblici e pubblici esercizi (art. 21). L'articolo 21 estende alle aree su cui insistono presidi sanitari e a quelle destinate allo svolgimento di fiere, mercati e pubblici spettacoli l'ambito applicativo della disciplina del cd. DASPO urbano e prevedono il raddoppio della durata della misura nonché l'estensione dell'ambito applicativo del divieto di accesso (cd. Daspo) a locali pubblici e pubblici esercizi. Dal punto di vista temporale il divieto di accesso e stazionamento:

- ♣ può essere limitato a specifiche fasce orarie;
- ♣ non può durare meno di sei mesi e più di due anni.

Oggetto del provvedimento inibitorio potranno essere anche minorenni purché maggiori di 14 anni, previa notifica a chi esercita la responsabilità genitoriale.;

- l'inserimento nel codice penale dell'articolo 669-bis, relativo all'esercizio molesto dell'**accattonaggio**, che viene punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000 (art. 21-quater);
- la modifica della fattispecie di **impiego di minori nell'accattonaggio** sanzionando anche la condotta dell'organizzazione dell'altrui accattonaggio (art. 21-quinquies);
- la punibilità a titolo di illecito penale sia del **blocco stradale** che dell'ostruzione o ingombro di strade ferrate, fattispecie attualmente punite come illeciti amministrativi (art. 23).
- la disciplina dell'**esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore** o guardiamacchine, in particolare sanzionando non più "l'esercizio abusivo" dell'attività di parcheggiatore, ma "l'esercizio senza autorizzazione" di tale attività ed intervenendo sulle ipotesi aggravate (art. 21-sexies);
- l'aumento del contributo finanziario delle società organizzatrici di eventi calcistici per il mantenimento dell'ordine pubblico (art. 20-bis);
- la sottoscrizione di accordi tra prefetto ed organizzazioni maggiormente rappresentative dei pubblici esercenti per prevenire illegalità o pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 21-bis);
- la disciplina delle ordinanze di ordinaria amministrazione del sindaco in materia di **orari** di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, il cui ambito di applicazione è **esteso anche alla vendita degli alimenti**. Analogo ampliamento riguarda l'ambito territoriale delle ordinanze che potranno riguardare aree cittadine interessate da fenomeni di aggregazione notturna, introducendo sanzioni nel caso di inosservanza (art. 35-ter). L'articolo 35-ter prevede, in via ordinaria, una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 500 a 5.000 euro. Se la medesima violazione si ripete nell'arco di un anno, è disposta la sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni. L'articolo opera un esplicito rinvio, in caso di recidiva, all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 14/2017 che attribuisce al questore il potere di sospendere l'attività commerciale per un massimo di quindici giorni nel caso di violazione delle ordinanze emanate ai sensi dell'art 50, commi 5 e 7;
- l'istituzione di un **Fondo per la sicurezza urbana**, con una dotazione di 2 milioni di euro per il 2018, e finanziato poi negli anni a seguire.

Alcune disposizioni del D.L. 113/2018 hanno riguardato nello specifico la Polizia Locale. In particolare, è stata prevista:

1. la possibilità per la Polizia locale di utilizzare, in via sperimentale, armi comuni ad **impulsi elettrici** e, in esito alla sperimentazione, i comuni possono deliberare, con proprio regolamento, di assegnare in dotazione effettiva di reparto dette armi (art. 19). Ai sensi del comma 2, i regolamenti comunali disciplinanti la sperimentazione:

i) si attengono al rispetto dei "principi di precauzione e di salvaguardia dell'incolumità pubblica";

- ii) subordinano l'avvio della sperimentazione ad un periodo di adeguato addestramento del personale interessato;
- iii) dispongono che la sperimentazione avvenga previa intesa con i competenti servizi sanitari delle Regioni.

Ai sensi del comma 3, a conclusione del periodo di sperimentazione, i comuni, con proprio regolamento, possono deliberare di assegnare in dotazione effettiva di reparto l'arma comune ad impulsi elettrici. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.;

2. è stata specificata (con una norma interpretativa) per il personale della polizia municipale la portabilità delle **armi senza licenza** fuori del territorio dell'ente di appartenenza, per il caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza (art. 19-ter).

3. amplia la possibilità di accesso del personale della polizia municipale ai dati presenti nella **banca dati** interforze CED del Ministero dell'interno.

Il comma 1 consente l'accesso al CED (Centro elaborazioni dati) interforze al personale dei Corpi e servizi di polizia municipale dei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, al fine di verificare l'esistenza di eventuali provvedimenti di ricerca o di rintraccio nei confronti delle persone controllate.

La norma si applica al personale della polizia municipale che assolve compiti di polizia stradale ed in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone. Il CED – Centro elaborazione dati, istituito ai sensi dell'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (*Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*), è la banca dati che fornisce il supporto informatico per l'attività operativa e investigativa delle Forze di Polizia.

La disciplina originaria concernente l'accesso della Polizia Locale al CED interforze è posta dall'articolo 16-*quater* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8. Ne sono passati di anni! Tale articolo stabilisce che il personale di Polizia Locale – se addetto ai servizi di polizia stradale e in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza – possa accedere, presso il CED, al: lo schedario dei veicoli rubati; lo schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti; le informazioni contenute nel CED e concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati.

Inoltre, viene data facoltà al personale della Polizia Locale, previa apposita abilitazione, di svolgere un ruolo attivo, immettendo nel CED i dati raccolti autonomamente relativi ai veicoli rubati e ai documenti rubati o smarriti.

IL DECRETO-LEGGE 130/2020.

Convertito con legge n. 173/2020 prevede nuove misure per la sicurezza delle città, l'immigrazione e la protezione internazionale; introduce modifiche al codice penale e prevede misure che si pongono l'obiettivo d'impedire l'uso distorto del web.

In particolare introduce il divieto di accesso, in determinate circostanze, agli esercizi pubblici e ai locali adibiti all'intrattenimento pubblico e altre ancora puniscono più severamente chi partecipa alle risse se qualcuno riporta lesioni. Queste ultime disposizioni sono state fortemente volute dal Parlamento e dai Ministri e sono state

soprannominate "norma Willy" in memoria del giovane ucciso all'esterno di una discoteca nell'autunno scorso.

La novella legislativa mira a rendere più efficace il Daspo Urbano. Così, al Questore viene data la possibilità di vietare l'accesso ai locali pubblici, agli esercizi analoghi specificamente indicati e lo stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi ai soggetti che hanno riportato denunce o condanne non definitive per gli ultimi tre anni, per vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope "per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Chi viola il divieto va incontro alla pena della reclusione da sei mesi a due anni e alla multa minima di 8.000 euro fino a 20.000 euro.

Il Questore, valutati gli elementi derivanti dai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e sulla base degli accertamenti di polizia, può disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.”.

Tali divieti valgono inoltre “nei confronti delle persone denunciate, negli ultimi tre anni, per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi o in locali di pubblico trattenimento ovvero nelle immediate vicinanze degli stessi, o per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, qualora dalla condotta possa derivare un pericolo per la sicurezza, il Questore può disporre il divieto di accesso a pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento specificamente individuati in ragione dei luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero delle persone con le quali l'interessato si associa, specificamente indicati (...)”.

Questa misura si estende anche nei confronti dei soggetti condannati, anche con sentenza non definitiva, per taluno dei predetti reati e per coloro che, sempre per gli stessi reati, sono stati posti in stato di arresto o fermo convalidato dall'Autorità giudiziaria.

Si specifica infine che “In ogni caso, la misura disposta dal Questore, ai sensi dei commi I e I-bis, ricomprende anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei pubblici esercizi e dei locali di pubblico trattenimento ai quali è vietato l'accesso.”

Pene più severe per i soggetti che prendono parte alle risse. Nel caso in cui qualcuno riporti lesioni, per la sola partecipazione si rischia la reclusione minima di 6 mesi fino a 6 anni.